



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.65 di Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,

VISTO l'art. 2, commi 3 e 4 del già citato decreto legislativo n.65/2017, il quale prevede che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

VISTO il D. M. n. 378 del 9 maggio 2018, che disciplina i requisiti richiesti per l'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia,

VISTA l'istanza prot. n.18546 del 19 luglio 2022 presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del D. Lgs. 65/2017, acquisito in Irlanda, Paese appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa **Francesca CAEDDU**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'attestazione rilasciata dal Ministero per l'infanzia e la gioventù (Department of Children and youth Affairs) in data 8 maggio 2017 nella quale si dichiara che il titolo di formazione indicato nel dispositivo, conferisce all'interessata la possibilità di insegnare a bambini in età prescolare, di età compresa tra 0 e 6 anni

VISTO l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007 in combinato disposto del comma 2, art. 49 del D.P.R. 394/99, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello

Stato d'origine, compatibilmente con la natura e la composizione della formazione professionale conseguita

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari, della durata minima di almeno 3 o 4 anni nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007;

D E C R E T A

1. I titoli di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Higher Diploma in Arts in “EARLY YEARS MONTESSORI EDUCATION” rilasciato in data 14 ottobre 2016 dal Saint Nicholas Montessori Ireland, istituto di formazione per insegnanti specializzato nel metodo Montessori – (IRLANDA)

posseduto dalla cittadina italiana Sig.ra. **Francesca CADEDDU**, nata a Nuoro (Italia) il 14.07.1978, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo per l'esercizio della professione regolamentata di “**educatore dei servizi educativi per l'infanzia**”, di cui all'art.2, commi 3 e 4, del già citato decreto legislativo n.65/2017.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

FABRIZIO MANCA

Imposta di bolla assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.